



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 420
REGISTRO GENERALE N. 2427
IN DATA 18-10-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO (CIG PADRE: B35BB5C9BE) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI A FABBRICATI EDIFICI SCOLASTICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE, EX ART. 17, COMMA 2 D.LGS 36/2023 - OPERATORE ECONOMICO STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI ARCH. FABIO - P. I.V.A. 01839850136 - COD. FORNIT. 102373 - IMPEGNO DI SPESA: € 35,00

IL DIRETTORE

Premesso che

- è necessario effettuare servizi tecnici specialistici consistenti nello svolgimento di *"INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI A FABBRICATI EDIFICI SCOLASTICI"*;
- allo stato attuale non vi sono le condizioni per affidare tali incarichi a personale interno allo scrivente Settore e all'Ente, vista la ridotta disponibilità di personale formato in rapporto ai carichi di lavoro già assunti su numerosi procedimenti;

Premesso, altresì, che:

- tenuto conto di quanto sopra, si intende, procedere conformemente all'articolo 59 del Decreto Legislativo 36/2023, tramite la stipula di un Accordo Quadro con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto;
- l'Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante, per un determinato periodo prefissato ed entro un determinato importo economico complessivo, di definire le condizioni normative ed economiche che disciplineranno specifici contratti d'appalto;
- l'utilità dello strumento si esplica, in particolare, nello snellimento delle procedure di

affidamento dei singoli appalti (Contratti Attuativi) regolati dall'Accordo Quadro, in quanto verrà individuato per tutto il periodo di validità dell'Accordo un operatore economico, qualificato e verificato, senza ogni volta la necessità di attivare specifiche procedure di affidamento;

- dal punto di vista della natura giuridica dell'Accordo Quadro questo rientra nella figura del contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri, che codesta Amministrazione sarà libera di stipulare o meno; non sorge, infatti, in capo alla Stazione Appaltante, alcun obbligo di affidare, nel periodo di validità dell'accordo, appalti in una misura minima, rimanendo tuttavia l'obbligo di non superare la soglia economica – al netto d'IVA - definita in sede di individuazione dell'operatore economico;

- nell'ambito dell'Accordo Quadro in argomento verranno affidati, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, alle condizioni e nei limiti economici definiti dall'Accordo Quadro medesimo, singoli appalti (Contratti Attuativi), che verranno attivati su proposta del Responsabile del Procedimento ed attuati mediante il Direttore dell'esecuzione;

Attestato che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, meglio esplicitate nell'allegata documentazione contrattuale, sono di seguito elencate:

- **PROGETTAZIONE DELL'OPERA, AI SENSI DELL'ART.41 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.**, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, ovvero del quadro delle necessità del documento di indirizzo della progettazione redatto dalla Stazione Appaltante secondo i successivi approfondimenti progettuali previsti dal Codice dei contratti:

- * **Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**

- * **Redazione del progetto esecutivo**

- **DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ**, ai sensi dell'art.114 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Visti:

- il D. Lgs 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*; ed in particolare:

* l'art. 50, comma 1, che stabilisce che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le modalità di cui alle lettere da a) a e); segnatamente la lett. b), dispone che è possibile l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

* l'art. 17, comma 2, che dispone che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1, del medesimo articolo, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

* l'art. 17, commi 8 e 9, che stabilisce che:

“-8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

-9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.”

* l'art. 18, comma 1, che prevede la possibilità di stipulare il contratto mediante lettera commerciale in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti;

* l'art. 49, comma 6, che dispone che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

* l'art. 55, comma 2, che prevede che i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

* l'art. 18, comma 3, lettera b), che prevede che il termine dilatorio non si applica, altresì, nei casi di appalti basati su un Accordo Quadro;

* l'art. 59, comma 1, che stabilisce che le Stazioni Appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

* l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

* l'art. 151 comma 1 e 2 “Principi in materia di contabilità”;

* il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Accertata l'indisponibilità a svolgere il servizio in argomento da parte di personale interno sia allo scrivente Settore che agli altri Settori di questo Ente e ravvisata l'urgenza di provvedere, lo scrivente Direttore, in qualità di RUP, ha ritenuto opportuno affidare esternamente detto servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. LGS. 36/2023;

Attestato che:

- la durata dell'accordo quadro è stabilita in 2 anni, decorrenti dalla data della stipula dello stesso; qualora fosse assegnato un incarico in via d'urgenza la durata temporale dell'Accordo Quadro decorrerà dalla data di consegna del primo Contratto Attuativo;

- il corrispettivo massimo delle attività professionali affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro è stato calcolato in € 138.536,67, al netto del ribasso di aggiudicazione applicato soltanto alla componente spese che è stata predeterminata dalla Stazione Appaltante nell'aliquota fissa del 20% dell'onorario, oltre IVA ai sensi di legge e comunque nel rispetto del limite lordo massimo di € 139.000,00;

- l'Accordo Quadro cesserà, comunque, di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche nel caso ciò intervenga prima del termine di cui al punto precedente; alla scadenza, anche qualora non fosse stato affidato alcun incarico, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo o maggior compenso;

- la Stazione appaltante potrà, tuttavia, qualora alla scadenza dell'Accordo quadro vi sia ancora capienza economica, chiedere al professionista incaricato la disponibilità alla proroga della scadenza dell'Accordo quadro per un termine massimo di 6 mesi agli stessi patti e condizioni e senza alcuna implementazione del limite lordo sopraindicato di € 139.000,00.

Rilevato, altresì, che:

- l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 140.000,00 e che, conseguentemente, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi del precitato art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

- gli elementi essenziali del servizio di che trattasi sono meglio specificati negli elaborati di seguito indicati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- schema di disciplinare d'incarico/scrittura privata;
- schema di lettera commerciale contratti attuativi
- Patto d'integrità.

Dato atto che:

- il RUP dell'Accordo Quadro in argomento è lo Scrivente Direttore di Settore;

- si è provveduto ad avviare su SINTEL una procedura di "Affidamento diretto" (ID 189579163), invitando l'Operatore Economico STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI ARCH. FABIO (P. IVA 01839850136 – COD. FORNIT. 102373), con sede in CANTU' (CO), nella via M. D'Azeglio n. 3 -individuato previa preliminare indagine di mercato informale quale professionista con ampie garanzie di professionalità ed esperienza - a presentare il 25/09/2024 la propria offerta per l'espletamento del servizio;

- scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, come risulta dal report relativo alla precitata procedura SINTEL, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è risultato che il precitato OE ha offerto lo sconto del 2 % sull'importo delle sole spese, prefissate dalla Stazione Appaltante nell'aliquota fissa del 20% dell'onorario, il tutto secondo quanto stabilito nella bozza di Scrittura Privata allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- Il Quadro economico dell'Accordo Quadro in argomento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO	
A) Importo a b.a. affidamento di cui	€ 139.000,00
B) Onorario	€ 115.833,33
C) Spese (forfettarie al 20% B)	€ 23.166,67
D) A detrarre Ribasso d'asta offerto (2% su C)	-€ 463,33
E) Importo netto totale affidamento (A+D)	€ 138.536,67
SOMME A DISPOSIZIONE	
F) Contributo cassa professionisti (4% di E)	€ 5.541,47
G) Per IVA al 22% su E+F	€ 31.697,19
Contributo Anac (da impegnare all'aggiudicazione)	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.189,67
Totale somme a disposizione	€ 41.463,33
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 180.000,00

Evidenziato che l'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile e della Legge.n.49 del 21 Aprile 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 104 del 5 maggio 2023) e in vigore dal 20 Maggio 2023;

Dato atto, altresì, che:

- sono terminate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto;
- la stipula del contratto con il precitato OE avverrà mediante scrittura privata;
- trattandosi di Accordo Quadro le prestazioni professionali saranno affidate con contratti "attuativi", stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mentre i relativi impegni di spesa verranno assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;
- in ogni caso l'individuazione del contraente non fa maturare in capo allo stesso il diritto ad affidamenti mediante contratti esecutivi in una misura prestabilita né minima.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di dover approvare i documenti di gara e la procedura di “*Affidamento diretto*” (ID 189579163) espletata sulla piattaforma Sintel, tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dover approvare l'Accordo Quadro in argomento da stipularsi con l'Operatore economico STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI ARCH. FABIO (P. IVA 01839850136 – COD. FORNIT. 102373) di Cantù (CO), verso l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, di € 138.536,67, oltre contributi ed oltre IVA (22%) come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO	
A) Importo a b.a. affidamento di cui	€ 139.000,00
B) Onorario	€ 115.833,33
C) Spese (forfettarie al 20% B)	€ 23.166,67
D) A detrarre Ribasso d'asta offerto (2% su C)	-€ 463,33
E) Importo netto totale affidamento (A+D)	€ 138.536,67
SOMME A DISPOSIZIONE	
F) Contributo cassa professionisti (4% di E)	€ 5.541,47
G) Per IVA al 22% su E+F	€ 31.697,19
Contributo Anac (da impegnare all'aggiudicazione)	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.189,67
Totale somme a disposizione	€ 41.463,33
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 180.000,00

- di dover dare atto che la stipula del contratto con il precitato OE avverrà mediante scrittura privata;
- di dover dare atto, inoltre, che trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni professionali saranno affidate con contratti “attuativi”, stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mentre i relativi impegni di spesa verranno assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;
- di dover dare atto, ancora, che le verifiche sono state effettuate mediante FVOE con esito positivo;
- di dover dare, altresì, atto che il delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase;
- di dover impegnare e autorizzare la liquidazione dell'importo di € 35,00, quale contributo Anac per la procedura di affidamento in oggetto, sul capitolo 1.01.06.03.6018 “*prestazioni professionali e specialistiche*” - esercizio 2024 come di seguito meglio specificato;

Anno	Entrata/	Missione	U	Capitolo	Descrizione	Importo	Esig.tà
------	----------	----------	---	----------	-------------	---------	---------

	Spesa		Cod bilancio		Capitolo		
2024	S	01.06	1.03.02.11.999	1.01.06.03.6018	prestazioni professionali e specialistiche	€. 35,00	2024

Attestato espressamente che in ogni caso l'individuazione del contraente non conferisce a quest'ultimo il diritto a ricevere affidamenti tramite contratti esecutivi in una quantità prestabilita, né in misura minima;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore "9 – Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare i documenti di gara e la procedura di "*Affidamento diretto*" (ID 189579163) espletata sulla piattaforma Sintel, tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'Accordo Quadro in argomento da stipularsi con l'Operatore economico STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI ARCH. FABIO (P. IVA 01839850136 – COD. FORNIT. 102373) di Cantù (CO), verso l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, di € 138.536,67, oltre contributi ed oltre IVA (22%) come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO	
A) Importo a b.a. affidamento di cui	€ 139.000,00
B) Onorario	€ 115.833,33

C) Spese (forfettarie al 20% B)	€ 23.166,67
D) A detrarre Ribasso d'asta offerto (2% su C)	-€ 463,33
E) Importo netto totale affidamento (A+D)	€ 138.536,67
SOMME A DISPOSIZIONE	
F) Contributo cassa professionisti (4% di E)	€ 5.541,47
G) Per IVA al 22% su E+F	€ 31.697,19
Contributo Anac (da impegnare all'aggiudicazione)	€ 35,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.189,67
Totale somme a disposizione	€ 41.463,33
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 180.000,00

- 3) di dare atto che la stipula del contratto con il precitato OE avverrà mediante scrittura privata;
- 4) di dare atto, inoltre, che trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni professionali saranno affidate con contratti “attuativi”, stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mentre i relativi impegni di spesa verranno assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;
- 5) di dare atto, ancora, che le verifiche sono state effettuate mediante FVOE con esito positivo;
- 6) di dare, altresì, atto che il delegato alla procedura sulla piattaforma di Sintel è il geom. Giuseppe Mastrandrea, il quale ricopre ruolo di Supporto al RUP per la medesima fase;
- 7) di impegnare e autorizzare la liquidazione dell'importo di € 35,00, quale contributo Anac per la procedura di affidamento in oggetto, sul capitolo 1.01.06.03.6018 “*prestazioni professionali e specialistiche*” - esercizio 2024 come di seguito meglio specificato;

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà
2024	S	01.06	1.03.02.11.999	1.01.06.03.6018	<i>prestazioni professionali e specialistiche</i>	€. 35,00	2024

- 8) di procedere alla pubblicazione dell'esito della procedura, tramite la pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- 9) di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 420
REGISTRO GENERALE N. 2427
IN DATA 18-10-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO (CIG PADRE: B35BB5C9BE) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI A FABBRICATI EDIFICI SCOLASTICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE, EX ART. 17, COMMA 2 D.LGS 36/2023 - OPERATORE ECONOMICO STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI ARCH. FABIO - P. I.V.A. 01839850136 - COD. FORNIT. 102373 - IMPEGNO DI SPESA: € 35,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 1813 del 18-10-2024	
Capitolo 1010603 / Articolo 6018	
Importo 2024	Euro 35,00

Lì, 18-10-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*